

STATUTO DI PARKINSON ITALIA
CONFEDERAZIONE ASSOCIAZIONI ITALIANE PARKINSON E PARKINSONISMI (ONLUS)

Art.1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita l'associazione nazionale denominata "Parkinson Italia ONLUS" (d'ora in poi anche "Confederazione" o "organizzazione").

Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi.

L'organizzazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale, nel rispetto dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

La durata dell'organizzazione è illimitata.

L'organizzazione ha sede in Milano, via San Vittore 16.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, o in altra città del territorio nazionale nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città del territorio nazionale.

Art.2 - Finalità e attività

L'organizzazione non ha fini di lucro neppure indiretto e persegue finalità di solidarietà sociale operando nel settore della "**Tutela dei diritti civili**".

In particolare la Confederazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:

Tutelare i diritti delle persone con Parkinson, ai sensi degli Art. 32 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, e agire con tutti i mezzi necessari perché siano ad esse garantiti:

1. il diritto a una diagnosi corretta e tempestiva
2. il diritto alle terapie più adeguate alla loro specifica condizione clinica
3. il diritto alle agevolazioni, tutele e assistenza più adeguate alla loro specifica condizione economica, familiare e sociale
4. il diritto a usufruire di quanto sopra nella propria regione di residenza
5. Il diritto a partecipare alla scelta e alla gestione della terapia
6. il diritto a partecipare come pazienti-cittadini alle scelte amministrative e politiche in materia di sanità pubblica.

Per la realizzazione delle suddette finalità la Confederazione si propone di svolgere le seguenti attività:

1. Modificare la percezione della malattia di Parkinson presso l'opinione pubblica, le istituzioni e i mass media, per fare emergere la gravità degli aspetti tutt'ora nascosti o non riconosciuti riguardanti la malattia in sé e le sue conseguenze sulle persone malate, sul loro nucleo familiare e sulla società.
2. Vigilare sulle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, per una corretta erogazione delle terapie e per garantirne l'accesso a chi ne necessita.
3. Vigilare sulle istituzioni pubbliche - a livello locale, nazionale e comunitario - per la corretta applicazione dei dispositivi, leggi o regolamenti esistenti a favore delle persone con Parkinson e del loro nucleo familiare.
4. Proporre e promuovere l'approvazione e l'applicazione - a livello locale, nazionale e comunitario - di nuovi dispositivi, leggi o

- regolamenti (e/o il miglioramento di quelli esistenti) a favore delle persone con Parkinson e del loro nucleo familiare, finalizzati a consentire una qualità di vita piena e soddisfacente nonostante la malattia, con particolare riferimento al diritto alle terapie, al lavoro e al sostegno per il nucleo familiare.
5. Attivare strumenti di consulenza e assistenza legale per tutelare i diritti delle persone con Parkinson e del loro nucleo familiare, laddove calpestati o non riconosciuti.
 6. Attivare strumenti atti a informare le persone con Parkinson sui loro diritti, sulle terapie a loro disposizione, sugli strumenti/servizi cui possono accedere e su tutto quanto possa concorrere a migliorare la qualità della loro vita e del loro nucleo familiare.
 7. Svolgere o commissionare e divulgare inchieste, studi e ricerche sulle condizioni socio-sanitarie delle persone con Parkinson e delle loro famiglie, nonché sull'effettivo rispetto dei loro diritti all'accesso alle terapie, all'informazione, alle tutele e all'assistenza.
 8. Svolgere attività di "ascolto" delle persone con parkinson e delle loro famiglie, degli operatori socio-sanitari, pubblici, privati e del terzo settore, finalizzate all'emersione di necessità, istanze e proposte.

L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3 - SOCI E AMMISSIONE DEI SOCI

Possono essere Soci della Confederazione le associazioni di volontariato riconosciute dalla regione di appartenenza (o dalla Provincia, per le associazioni di Trento e Bolzano) e iscritte nei relativi albi regionali, che condividano le finalità istituzionali della Confederazione.

La domanda di associazione va presentata dal rappresentante legale dell'associazione richiedente al Consiglio Direttivo della Confederazione, corredata dai documenti previsti nel Regolamento confederale.

L'accettazione o il rigetto delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro la deliberazione di mancato accoglimento è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, nei termini previsti dall'Art. 12 del presente Statuto.

ART. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci hanno tutti pari diritti e doveri.

I Soci attraverso i loro rappresentanti hanno il diritto:

- di partecipare effettivamente alla vita associativa;
- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare;
- di essere informati e accedere ai documenti e agli atti della Confederazione ;
- di eleggere ed essere eletti membri degli organi direttivi, se maggiorenni, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Attuativo;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I Soci sono tenuti :

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a corrispondere una quota di ammissione "una tantum" non restituibile;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dall'assemblea non restituibile;
- a svolgere le attività preventivamente concordate
- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando alle attività stabilite dall'Assemblea.
- ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi della Confederazione .
- a comunicare tempestivamente le variazioni delle cariche sociali ogni qual volta si verifichino;
- a non assumere, nel proprio Statuto o in altri atti, disposizioni o principi contrastanti con gli orientamenti della Confederazione;

ART. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, scioglimento dell'associazione aderente o perdita dei requisiti richiesti per l'adesione all'Art. 4.

L'adesione alla confederazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dalla confederazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate alla confederazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti della confederazione. Il recesso del socio dovrà essere comunicato con lettera raccomandata A.R. da inviare almeno due mesi prima della scadenza dell'anno sociale.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità della Confederazione. Il provvedimento di esclusione deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

L'esclusione potrà avvenire per morosità, quando il socio non provvede al pagamento di numero due quote associative entro i termini previsti dal regolamento e non vi provvede nemmeno dopo un sollecito scritto tramite lettera raccomandata RR. In ogni caso resta l'obbligo in capo al socio di corrispondere le quote sociali per le quali sussiste la morosità.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri o all'Assemblea dei Soci che, previo contraddirittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della Confederazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Possono essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- il Revisore dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato Scientifico.

Gli Organi Sociali elettivi hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è costituita da tutti i soci della Confederazione attraverso il loro rappresentanti.

L'Assemblea è l'organo sovrano della Confederazione e le sue deliberazioni vincolano tutti gli associati.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i Presidenti delle associazioni aderenti alla Confederazione in regola col pagamento delle quote associative.

In assenza o impedimento del Presidente ha diritto di voto il Vice-Presidente o altra persona delegata dal Consiglio direttivo dell'Associazione aderente.

In Assemblea il rappresentante di ciascuna Associazione potrà essere coadiuvato da un membro della propria Associazione, il quale avrà diritto di parola.

Ciascun rappresentante ha diritto ad un solo voto. Trattandosi di un'organizzazione a carattere nazionale è ammesso il voto per delega. Ciascun rappresentante può essere portatore di non più di due deleghe di altri Soci.

Si specifica che il diritto di voto spetta a coloro che risultano maggiorenni di età.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente della Confederazione. Quest'ultimo, di regola, presiede l'assemblea.

L'assemblea si riunisce almeno 1 volta all'anno.

Si riunirà inoltre ogni volta che ciò sia richiesto da tre consiglieri o da un decimo dei Soci. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a. approvare il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo e qualsiasi altra iniziativa o progetto presentati dai singoli Soci;
- b. approvare il conto consuntivo;
- c. approvare il bilancio preventivo;
- d. approvare o respingere le richieste di modifica allo statuto;
- e. stabilire l'ammontare della quota associativa per l'anno successivo a carico degli aderenti e la quota una tantum per le nuove adesioni;
- f. eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- g. eleggere il Revisore dei Conti;
- h. approvare i regolamenti generali della Confederazione;
- i. approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- j. ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- k. eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri,
- l. deliberare sui ricorsi dei Soci in merito al rigetto della loro domanda di adesione alla Confederazione.

L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. La convocazione avverrà a mezzo di lettera raccomandata da spedire a ciascun Socio almeno trenta giorni prima di quello previsto per la

riunione.

In alternativa alla raccomandata postale sono ammessi la raccomandata "a mano", nonché il telefax o il messaggio di posta elettronica, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificati dai Soci alla Confederazione all'atto della iscrizione.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio o per delega. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione della Confederazione .

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione della Confederazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 18.

In occasione delle elezioni degli Organi Sociali, il Presidente nominerà una commissione elettorale di verifica poteri composta da tre membri, scelti tra le persone non candidate, che avrà il compito di verificare la regolarità delle operazioni dell'Assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Confederazione e, in caso di sua assenza o altro impedimento, dal Vice Presidente o in subordine da un aente diritto al voto, nominato dalla stessa Assemblea.

All'inizio della riunione l'assemblea nomina uno dei delegati a fungere da Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai membri della Commissione elettorale.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti, comunque da definirsi in numero dispari. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo viene convocato a cura del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale che è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo - possibilmente entro la fine del mese di dicembre - e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo a

- quello dell'anno di competenza;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;;
- assumere il personale necessario per la continuità della gestione nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall'assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Allo scopo di garantire la rappresentatività di tutti gli associati negli organi sociali, l'assemblea deliberà nel regolamento modalità che assicurino l'alternanza di tutti i soci.

ART. 9 - REGOLAMENTO

Per la realizzazione di quanto stabilito dal presente Statuto la Confederazione si dota di un Regolamento di attuazione sottoposto all'approvazione dell'Assemblea su presentazione del Consiglio Direttivo. Per la stesura delle modifiche da apportare al Regolamento di attuazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo. Le modifiche dovranno essere approvate dall'Assemblea dei soci.

ART. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 11 - REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea può eleggere un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Il Revisore o il Collegio:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;

riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.

ART. 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e di un supplente nominati dall'Assemblea, fra i candidati indicati dai Soci per questa carica nel numero di 1 per ogni associazione confederata, che in quell'esercizio non ricoprano o siano candidati ad altre cariche elettive, ed elegge un proprio Presidente.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 13 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è costituito da medici e da altri professionisti qualificati del settore, come psicologo, terapista della riabilitazione, logopedista ecc. che presteranno la loro opera a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo nomina inizialmente i componenti del Comitato Scientifico, tenuto conto dei requisiti richiesti dalle necessità della Confederazione, fra i nominativi segnalati da ogni Associazione. La durata di tali nomine, rinnovabili, deve coincidere con la durata del mandato triennale dato dall'Assemblea al Consiglio Direttivo. Peraltro, il Consiglio Direttivo ha pure la facoltà di nominare nuovi membri, nel corso del proprio mandato. Il numero dei membri del comitato scientifico è aperto e comprende oltre a professionisti scelti dal Consiglio Direttivo, i Coordinatori scientifici delle Associazioni confederate previa richiesta scritta degli stessi, indirizzata al Presidente e al Coordinatore Scientifico di Parkinson Italia. I membri del comitato

Scientifico nominano al loro interno un Coordinatore e un Comitato Operativo, composto da un massimo di 5 membri compreso il Coordinatore, che collaborerà concretamente e operativamente con la Confederazione secondo linee da concordare in dettaglio con il Consiglio Direttivo.

ART. 14 - COMPITI DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è l'organo di consulenza per l'approccio interdisciplinare alla malattia a favore dei pazienti affetti dalla malattia di Parkinson e ha una funzione di coordinamento dell'attività scientifica dei singoli Soci.

Pertanto, può indicare al Consiglio Direttivo le borse di studio e i progetti di ricerca da sostenere, scelti fra quelli presentati da ciascun Socio oppure anche da altri organismi specializzati, nonché proporre e coordinare riunioni scientifiche e seminari sulla malattia, organizzati con le associazioni aderenti alla Confederazione.

ART. 15 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'organizzazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della Confederazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

- provventi derivanti dal proprio patrimonio;
- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;

Art.16 - Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ART.17 - CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite. La Confederazione potrà solo rimborsare le spese documentate ed effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio entro i limiti che saranno annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.18 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'organizzazione

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Lo scioglimento dell'organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art.19 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.